

## Art. 3

### *(Attività culturali, ricreative e sportive)*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole << dalla legge finanziaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Giunta regionale >>.

2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.

3. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 5 le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>;

b) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole << nel Registro >>, sono aggiunte le seguenti: << attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5 >>;

c) al comma 7 dell'articolo 20 le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>.